



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza prot. n.901/2023/DBL/gb del 21/02/2024 della LMD S.r.l., con sede in Malcontenta (VE) - assunta a prot. n.6287 in pari data - con cui viene richiesta l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori, commissionati dalla concessionaria V.T.P. S.p.A., di ripristino murario del paramento della banchina Santa Marta, in corrispondenza degli accosti VE25-26 (bitte 135-138) in località Canale della Giudecca del porto di Venezia;

VISTA: la nota prot. n.5753, in data 12/03/2024, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato il proprio nulla osta di competenza, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTA: l'autorizzazione n.84/2024, rilasciata in data 18/03/2024 alla società istante, relativa alle modalità di impiego dei mezzi navali utilizzati per l'esecuzione dei lavori precitati;

RITENUTO NECESSARIO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo antistante la Banchina Santa Marta – accosti VE25-26 (bitte 135-138) - al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

VISTO: il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./i.;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal 20 marzo al 30 aprile 2024**, la LMD S.r.l., con sede in Malcontenta (VE), eseguirà lavori di manutenzione della **banchina Santa Marta**, in corrispondenza degli accosti **VE25-26** (bitte 135-138), sita nel **Canale della Giudecca** del porto di Venezia, che prevedono il ripristino murario del paramento di banchina, con l'impiego dei seguenti mezzi navali:

- M/P "**VEGA I**" (CI-3346) - M/P "**ARGENTINO I**" (CI-3785) – M/P "**ALBERONI**" (RV04522) – M/P "**FUSINA**" (RV00591) – M/B "**REX II**" (CI-3042) – M/B "**ZIO MARIO**" (CI-3730) – M/P "**MARITTIMA**" (RV07005) – M/P "**SANTA MARTA**" (RV04337) – Pontone targato **6V40077**.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo antistante gli accosti **VE25-26** (bitte 135-138) della **banchina Santa Marta**, in località **Canale della Giudecca** del porto di Venezia, per una distanza di **metri 20 (venti)** dalla banchina stessa, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie, con esclusione di quelle impegnate nei lavori e a quelle espressamente autorizzate dalla Capitaneria di porto di Venezia.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dai lavori in questione, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non creare moto ondoso tale da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*

